

REGOLAMENTO DI ESERCIZIO PER L'ASCENSORE PUBBLICO PIAZZA RIO FINALE VIA

T.SIGNORINI NEL COMUNE DI RIOMAGGIORE (SP).

Concessionario:

Comune di Riomaggiore –Via T. Signorini 118 – Riomaggiore (SP)

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

L'esercizio dell'impianto si effettua indifferentemente in regime di sorveglianza locale oppure a distanza, secondo le modalità indicate nel presente Regolamento; esso è regolato dal D.M. 5/3/1931 n° 281 e dal D.P.R. 11/07/80 n° 753.

La sorveglianza sull'esercizio dell'ascensore, relativamente alla sicurezza, compete al Ministero dei Trasporti, che vi provvede a mezzo dell'Ufficio Speciale Trasporti e Impianti Fissi di Genova (U.S.T.I.F.). I Funzionari dell'U.S.T.I.F. hanno libero accesso all'impianto e sue dipendenze esibendo previamente agli agenti dell'ascensore la propria tessera di servizio.

La sorveglianza sull'esercizio dell'ascensore compete al Comune di Riomaggiore tramite i propri Uffici.

## CAPO 1 - PERSONALE

### ART. 1 - Costituzione del personale dell'ascensore

Il personale addetto all'esercizio dell'ascensore è costituito da:

- 1) il Responsabile dell'Esercizio;
- 2) il personale addetto alla sorveglianza;
- eventuali agenti addetti alla manutenzione riconosciuti professionalmente idonei dal Responsabile dell'Esercizio. In alternativa la manutenzione dell'impianto può essere affidata ad una Ditta specializzata, di provata capacità tecnica.

Il personale, comunque, deve avere consistenza numerica sufficiente ad assicurare il servizio, tenuto conto delle possibili assenze per riposi periodici, congedi, malattie, ecc.

### ART. 2 - Mansioni ed obblighi del Responsabile dell'Esercizio

- 1) Egli è responsabile della manutenzione, dell'efficienza degli impianti, nonché della regolarità e della sicurezza dell'esercizio dell'ascensore.
- 2) Egli ha le competenze ed attribuzioni indicate nel D.M. 5/6/85 n° 1533 e nel D.P.R. 11/7/80 n° 753. In particolare deve essere presente per dirigere le verifiche e prove semestrali e straordinarie.
- 3) Provvede per le visite e prove giornaliere e settimanali prescritte e firma il registro delle rotture dei fili delle funi rilevate periodicamente.
- 4) Dispone per l'eliminazione delle imperfezioni e dei difetti riscontrati.
- 5) E' responsabile della sufficienza numerica e qualitativa del personale per garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio.
- 6) Deve attuare le misure di sicurezza previste dalle norme per la prevenzione infortuni ed esigere che il personale le osservi ed usi i mezzi di protezione prescritti.

- 7) Qualora si verificano difetti o anomalie nel funzionamento dell'impianto che possono comunque compromettere la sicurezza dell'esercizio, egli deve immediatamente sospendere l'esercizio stesso.
- 8) In caso di incidenti o irregolarità nell'esercizio, egli deve darne sollecito avviso all'Ufficio Speciale Trasporti e Impianti Fissi di Genova.

ART. 3 - Agenti addetti alla manovra delle cabine

- 1) Gli agenti da adibire alla manovra, al controllo ed al soccorso devono essere preventivamente abilitati alle loro funzioni dal Responsabile di esercizio, che provvederà perciò a sottoporli a prove teoriche e pratiche.
- 2) Durante il funzionamento dell'impianto l'agente deve:
  - a) rimanere nel posto a lui assegnato, dal quale non potrà allontanarsi prima della fine del proprio turno di servizio o prima che sia stato provveduto alla sua sostituzione nel turno medesimo;
  - c) provvedere se necessario al rilascio od al controllo dei titoli di viaggio;
  - d) osservare e far rispettare le modalità e le norme per il trasporto dei passeggeri sull'ascensore.

ART. 4 - Agenti addetti alle visite e prove giornaliere dell'impianto ed all'apertura e chiusura dello stesso.

- 1) Il personale addetto alla sorveglianza esegue le visite e prove giornaliere.
- 2) Gli agenti che sovrintendono all'apertura e chiusura giornaliera dell'impianto devono essere preventivamente abilitati alle funzioni di manovratore da parte del Responsabile di esercizio.

ART. 5 - Obblighi del personale

- 1) Qualsiasi agente, senza distinzione di grado e di attribuzione, è tenuto all'esatto adempimento degli obblighi inerenti alle mansioni affidategli dall'Esercente e sarà responsabile verso il medesimo delle conseguenze che potranno derivare dall'inadempimento.
- 2) Il personale dell'esercizio dovrà conoscere ed osservare tutte le disposizioni del presente "Regolamento", riguardanti le rispettive mansioni;
- 3) Durante l'esercizio delle sue mansioni, il personale che ha rapporti col pubblico, deve indossare l'uniforme prescritta e curare che questa sia sempre in perfetto stato di conservazione.
- 4) Tutto il personale ha l'obbligo di osservare verso i passeggeri contegno corretto e premuroso evitando con essi qualsiasi discussione.
- 5) Qualsiasi oggetto rinvenuto nelle cabine o nelle stazioni, deve essere consegnato agli uffici del Comune;
- 6) L'agente addetto alla manovra od al controllo non deve permettere che salgano in cabina passeggeri oltre il numero prescritto e dovrà far rispettare tutte le disposizioni riguardanti il pubblico.
- 7) in caso di incidente o di altra irregolarità, anche quando non sia derivato alcun danno a persone o cose, l'addetto alla manovra od al controllo deve immediatamente informare il Comune, che ne riferirà al Responsabile dell'Esercizio e compilare rapporto scritto circa l'accaduto.

In particolare in caso di arresto dell'ascensore in servizio per un guasto accidentale o altre cause, l'addetto, oltre a comportarsi come indicato in precedenza deve, nell'attesa del soccorso, operare come segue:

- prima di effettuare qualsiasi manovra di soccorso togliere corrente all'impianto fermo;
- tranquillizzare i passeggeri servendosi dell'apposito impianto interfonico;
- provvedere ad effettuare le prescritte manovre di soccorso, con manovra a mano fino ad un punto di sbarco.

10) Piano di soccorso.

Nel caso che l'impianto si arresti per un guasto o altre cause con passeggeri in cabina, l'agente addetto al controllo dovrà recarsi immediatamente nel punto più idoneo per portare soccorso, e svolgere le manovre necessarie, ed in particolare:

- nel caso che la cabina sia ferma con porte chiuse ad uno dei piani estremi, dovrà aprire la relativa porta di piano con la chiave di emergenza; una volta fatti uscire i passeggeri, dovrà richiudere la porta e chiamare gli addetti alla manutenzione.
- Nel caso che la cabina sia ferma lungo il vano di corsa, dovrà per prima cosa togliere tensione con l'apposito interruttore della Forza Motrice (nel locale macchina); dovrà poi stabilire a quale piano (normale o di soccorso) sia più vicina la cabina, ed effettuare la manovra a mano fino a raggiungerlo. Ciò fatto, dovrà aprire dall'esterno la relativa porta e far uscire i passeggeri, guidandoli poi verso l'uscita.
- Qualora non possa provvedere da solo a liberare i passeggeri, dovrà tempestivamente avvisarne l'Esercente ed il Responsabile di esercizio e, se necessario, chiedere

assistenza ai Vigili del fuoco o ad altra Struttura indicata dal Responsabile di esercizio per il soccorso in caso di emergenza.

Anche nel caso che vi siano in cabina passeggeri con difficoltà di movimento, dovrà farli attendere tranquillizzandoli, e richiedere l'intervento urgente della Pubblica Assistenza o dei Vigili del fuoco.

- Qualora sia intervenuto il paracadute della cabina, l'Addetto alla sorveglianza potrà spostarla solamente nel senso della salita; se risultasse impossibile farla muovere, dovrà richiedere subito l'intervento degli Addetti alla manutenzione e dei Vigili del fuoco.
- All'arrivo dei Vigili del fuoco l'Addetto alla sorveglianza dovrà prestare la massima collaborazione per il soccorso ai passeggeri.

- 11) Il personale incaricato delle visite e prove giornaliere deve fare la visita delle funi e dei loro attacchi, della cabina e del contrappeso; visitare minutamente i vari meccanismi ed assicurarsi del loro regolare funzionamento con particolare riguardo ai freni; prima di iniziare il servizio deve sempre eseguire una corsa di prova a vuoto.

#### ART. 6 - Prevenzione infortuni

- 1) Nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, il Responsabile dell'Esercizio ed il rimanente personale addetto all'ascensore, hanno l'obbligo di osservare, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nelle vigenti Norme Generali per la prevenzione Infortuni .
- 2) L'U.S.T.I.F. di Genova svolge la sorveglianza dell'impianto per quanto attiene la sicurezza dell'esercizio.

- 3) L'Esercente deve tenere un registro nel quale annotare cronologicamente tutti gli infortuni occorsi ai lavoratori dipendenti, che comportino un'assenza dal lavoro superiore a 3 giorni (Legge 27/4/1955 n° 547 - art. 403).

ART. 7 - Regolamento disciplinare

- 1) Gli agenti che prestano servizio sull'impianto sono soggetti alle norme e disposizioni previste dal Comune di Riomaggiore.

CAPO II - TRASPORTO

ART. 1 - Modalità d'esercizio

- 1) L'esercizio deve svolgersi in conformità dell'orario e con le tariffe approvate dal Comune di Riomaggiore; orari e tariffe devono essere esposti al pubblico in entrambe le stazioni; nei limiti dell'orario le corse vanno effettuate secondo l'intensità del traffico.
- 2) l'orario di apertura e di chiusura deve essere rispettato rigorosamente, sia all'inizio, sia alla fine del servizio;

ART. 2 - Avvisi al pubblico

- 1) Nell'interno dell'impianto devono trovarsi affissi:
  - a) in cabina: la targa indicante la capienza massima della cabina.
  - b) la targhetta "vietato fumare".
  - c) l'estratto delle norme di esercizio riguardanti i passeggeri.

ART. 3 - Visite e prove semestrali

- 1) Ogni semestre, e sempre in occasione del cambio delle funi, alla presenza e sotto la direzione del Responsabile dell'Esercizio, dovrà eseguirsi una visita

accurata a tutto l'impianto, e cioè alle fune ed ai loro attacchi, ai meccanismi del motore, ai freni, alla cabina ecc., onde accertare l'efficienza dei vari organi con particolare riguardo a quelli che interessano la sicurezza.

- 2) di tali visite sarà dato preventivo avviso all' U.S.T.I.F. perchè, ove lo ritenga opportuno, possa disporre l'intervento di un proprio Ispettore.
- 3) I risultati di tali visite dovranno essere registrati su apposito libro redatto in duplice esemplare (uno per l'Azienda esercente, l'altro per l' U.S.T.I.F.).

ART. 4 - Funi tolte dal servizio

- 1) Quando una fune verrà posta fuori servizio dovrà compilarci apposito verbale, da trasmettersi all' U.S.T.I.F. e del quale una copia verrà unita alla raccolta dei verbali mensili e le indicazioni relative dovranno essere trascritte sui libri di visita.
- 2) Il suddetto verbale dovrà contenere le seguenti indicazioni:
  - a) il numero della fune;
  - b) la data dell'entrata in servizio;
  - c) il numero totale (approssimativo) delle corse eseguite e del carico totale trasportato;
  - d) l'allungamento totale permanente subito dalla fune;
  - e) il numero totale delle rotture fili;
  - f) i motivi che fecero mettere la fune fuori servizio.
- 3) Ogni fune tolta dal servizio dovrà essere posta a disposizione dell' U.S.T.I.F. che potrà prelevare gli spezzoni che riterrà necessari a scopo di studio.

ART. 6 - Funi di ricambio

- 1) L'ascensore deve essere sempre provvisto di una fune di scorta, di tipo conforme al progetto approvato;
- 2) le funi dovranno tenersi avvolte in matasse libere e di grande raggio, opportunamente ingrassate e protette.

ART. 7 - Visite e prove dei freni

- 1) Due volte all'anno, alla presenza e cura del Responsabile dell'Esercizio, in occasione delle visite semestrali dell'impianto, od anche in data diversa, occorre assicurarsi del regolare funzionamento dei freni automatici.
- 2) Le verifiche dovranno essere fatte alla presenza di un Ispettore dell' U.S.T.I.F. e consisteranno alternativamente una volta nell'esperimento del finto taglio della fune e l'altra nel controllo del funzionamento dei freni senza l'esperimento del finto taglio.
- 3) In ogni caso si dovrà redigere un verbale, indicante il sistema usato per la prova, i risultati ottenuti e gli eventuali provvedimenti presi per regolare lo sforzo frenante, da inserire nel libretto dell'ascensore.

ART. 8 - Manutenzione del macchinario

- 1) Ai fini della regolare sicura manutenzione dell'impianto, nella sala macchine deve essere esposto lo schema dell'impianto elettrico.
- 2) Gli operai addetti alla manutenzione dell'impianto devono essere specializzati nel settore, a giudizio del Responsabile dell'Esercizio, ed a conoscenza sia del D.M. 5/3/1931 n° 281 (norme tecniche per gli ascensori pubblici), sia del D.P.R. 29/5/1963 n° 1497 (norme tecniche per gli ascensori privati), sia del

D.M. n° 587 del 9/12/1987, essi devono essere inoltre abilitati alla manovra degli ascensori (V. Capo 1 - art. 3 del presente Regolamento).

ART. 9 - Scale di sicurezza

L'accesso alle scale di sicurezza deve essere normalmente impedito al pubblico mediante appositi cancelli o porte muniti di serrature le cui chiavi saranno tenute dal personale di servizio.

CAPO III - DISPOSIZIONI PER I PASSEGGERI

ART. 1 - Titoli di viaggio

- 1) I passeggeri devono munirsi del prescritto titolo di viaggio, salvo diverse disposizioni indicate in stazione, prima di servirsi dell'ascensore.
- 2) chiunque viaggia sui mezzi di pubblico trasporto, oltre a quanto disposto nel D.P.R. 11/7/1980 n° 753, è tenuto al seguente comportamento:
  - a) qualora sia previsto, essere in possesso di biglietto, tessera o altro documento valido di viaggio da esibire a richiesta del personale di servizio;

ART. 2 - Divieti ed obblighi

E' vietato al passeggero:

- 1) fumare o sputare all'interno della cabina e nelle stazioni di accesso all'impianto;
- 2) distrarre comunque dalle sue mansioni il personale di servizio;
- 3) insudiciare, guastare o comunque manomettere parti o apparecchi dell'impianto;

- 4) portare armi cariche, materiali esplosivi o infiammabili, colli ingombranti, oggetti comunque pericolosi o che possano danneggiare o insudiciare i viaggiatori o le cabine, o per qualsiasi ragione riuscire molesti;
- 5) accedere all'impianto essendo alterato da bevande alcoliche, o sudicio, o vestito in modo indecente;
- 6) azionare apparecchi radiofonici, cantare, suonare, schiamazzare o, in altro modo, disturbare;
- 7) esercitare all'interno dell'impianto attività pubblicitarie o commerciali, anche se a scopo benefico, senza il consenso dell'Esercente il servizio;
- 8) accedere alle scale di servizio ed ai locali delle macchine.

E' fatto obbligo al passeggero:

- 9) di ottemperare alle norme vigenti ed attenersi agli inviti del personale dell'Esercente per quanto concerne l'ordine, la regolarità e la sicurezza dell'esercizio;
- 10) di denunciare immediatamente al personale di servizio ogni danno subito nell'impianto alla persona od alle cose, specificandone la causa;
- 11) di consegnare al personale di servizio eventuali oggetti rinvenuti nell'impianto.

Sono legittimati ad accertare le trasgressioni all' art. 1 e 2 del presente capo gli agenti dell'Esercente. che hanno acquisito la qualifica di Agenti di Polizia Amministrativa (art. 9 D.P.R. 6/6/77) con l'autorizzazione da parte del Presidente della Giunta Regionale di cui agli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 25 febbraio 1988 n° 8.

ART. 3 - Libera circolazione

- 1) sull'ascensore hanno diritto alla libera circolazione tutti i possessori di tessere o di placche rilasciate secondo le norme vigenti;

#### CAPO IV - PRESCRIZIONI PARTICOLARI

##### ART. 1 - Trasporto di animali e bagagli: modalità

- 1) E' ammesso con le seguenti limitazioni:
  - è vincolato all'accompagnamento da parte del passeggero;
  - i cani devono avere guinzaglio e museruola;
  - i bagagli (valigie e pacchi personali) non devono superare, le misure massime di mc. 25 x 45 x 80.
- 2) Nel caso che gli animali o cose trasportati insudicino, deteriorino o arrechino danni ai viaggiatori o alla cabina, il passeggero che li accompagna è tenuto al risarcimento dei danni prodotti.
- 3) Il trasporto di animali o cose in genere è soggetto alle norme di igiene, di sicurezza e di decenza stabilite dalla Legge e dai Regolamenti Comunali.

##### ART. 2 - Trasporto di bambini - bagagli - animali: tariffe

- 1) Bambini - Ogni passeggero può far viaggiare gratuitamente con se un solo bambino di altezza inferiore a m. 1,15;
- 2) Bagagli -
  - a) un bagaglio (massima dimensione cm. 25 x 30x 50) trasporto gratuito;
  - b) due bagagli (massima dimensione cm. 25 x 30 x 50) pagamento di un biglietto ordinario;
  - c) un bagaglio (massima dimensione cm. 25 x 45 x 80) pagamento di un biglietto ordinario;

d) due bagagli (massima dimensione cm. 25 x 45 x 80) pagamento di due biglietti ordinari;

- Non si possono trasportare più di tre bagagli;
- E' concesso il trasporto di un passeggino per bambini (purché chiuso) mediante il pagamento di un altro biglietto ordinario.

3) Animali - Ogni passeggero può far viaggiare con se, mediante il pagamento di un altro biglietto ordinario, un solo cane.

ART. 3 - Le disposizioni relative ai viaggiatori, di cui agli artt. 1 e 2 Capo III - 1 e 2 Capo IV, devono essere riprodotte su apposite tabelle ed esposte al pubblico.

Il Responsabile di Esercizio

Il Sindaco di Riomaggiore